



Stagione Sportiva 2024/2025 Comunicato Ufficiale N. 803

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 18.03.2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Serie A2

GARA DEL 15/02/2025: ASD Castellana Calcio a 5 - SSD Audace Monopoli Reclamo proposto da: Audace Monopoli

Il Giudice Sportivo;

esaminato il ricorso proposto dalla Società Audace Monopoli avverso l'esito della gara in oggetto osserva:

Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art 10 comma 6 lett. a del C.G.S., per aver schierato nell'incontro di che trattasi il calciatore Marco Ritorno in posizione irregolare in quanto lo stesso non avrebbe ancora scontato una precedente squalifica di n. 2 gare inflittagli dal Giudice Sportivo F.I.G.C. - L.N.D. Divisione Calcio a cinque con C.U. n. 1312 nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale Calcio a cinque nella stagione 2021-2022, a seguito della gara finale di Coppa Italia Regionale di C/1, fase nazionale, del 01.05.2022, tra Futsal Noci e Bissuola.

A sostegno della propria domanda precisa la ricorrente che l'atleta in questione, nella stagione 2021-2022, era tesserato con la società FUTSAL NOCI, e nella rimanente parte di stagione non aveva l'occasione di scontare la squalifica non disputando il FUTSAL NOCI altre gare di Coppa Italia; Nella stagione sportiva 2022-2023 la società FUTSAL NOCI, non qualificandosi in Coppa Italia, non consentiva al giocatore di scontare la sua squalifica in tale manifestazione.

Nella stagione sportiva 2023-2024 il giocatore si tesserava con la società A.S.D. Castellana calcio a 5 e prendeva parte all'unico incontro disputato Coppa Italia Serie B Maschile in data 23.01.2024, stante l'eliminazione della sua squadra dalla competizione;

Nella corrente stagione sportiva 2024-2025 il giocatore in questione, sempre tesserato con la società A.S.D. Castellana calcio a 5, non scontava la suddetta squalifica inflittagli in Coppa Italia non avendo la stessa società preso parte a tale manifestazione per la mancata qualificazione, e nel contempo prendeva parte a tutte le gare disputate dalla società Castellana nel girone di ritorno del Campionato Nazionale di Serie A2 maschile girone D.



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5

Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma

Tel. 06.98876993

P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it

calcio5.gare@lnd.it

segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



Il ricorso è fondato e va accolto.

Dagli accertamenti esperiti presso la Divisione Calcio a 5 e dall'esame dei referti di gara la ricostruzione operata dalla ricorrente ha trovato puntuale conferma, infatti è emerso che il suddetto atleta non soltanto non ha mai scontato la residua squalifica di due giornate nelle successive manifestazioni di Coppa Italia ma neppure nel girone di ritorno del campionato di Serie B stagione sportiva 2022-2023 con la precedente società di appartenenza Futsal Noci, né nei campionati delle stagioni sportive successive con la nuova società di appartenenza Castellana Calcio a 5, prendendo pertanto parte all'incontro in questione in posizione irregolare.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 658 del 19/02/2025 decide:

- a) di accogliere il ricorso, comminando alla società A.S.D. Castellana Calcio a 5 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6;
- b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

**Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)**

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 18/03/2025.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia